



"CUORE AMICO" – MIRANO Associazione di Volontariato (ONLUS)
Via L. Mariutto, 13 – 30035 MIRANO VE Telefono e Fax: 041-5795707
Indirizzo Postale: Casella Postale 49 – 30035 MIRANO VE
WEB: <http://www.cuoreamico.com> - E-Mail: presidente@cuoreamico.com

(Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 08 della Legge 11 agosto 1991 -
Legge quadro sul Volontariato - (G.U. 22.08.1991, n. 196))

STATUTO
dell'Associazione di Volontariato
"CUORE AMICO MIRANO ONLUS"

Allegato "A"

(approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 04 Gennaio 2006)

Art. 1

Denominazione e Sede

1. L'organizzazione di volontariato denominata "CUORE AMICO" MIRANO, che ha assunto la forma giuridica di "CUORE AMICO MIRANO, onlus" Associazione di Volontariato, è stata costituita il 23 Ottobre 2000 (atto registrato a Mestre Ufficio del Registro n. 331 del 07.11.2000).
2. L'Associazione ha sede in **Via Mariutto n° 13** (Ospedale di Mirano, Dipartimento di Cardiologia della ULSS 13) nel Comune di **Mirano (Venezia)**.
3. La sede legale può essere trasferita su delibera del Consiglio di Amministrazione senza modifica allo statuto.

Art. 2

Statuto

1. L'organizzazione di volontariato "Cuore Amico Mirano Associazione onlus" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11.08.1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea ordinaria delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

Art. 6 Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

- a) valorizzazione e assistenza alla persona
 - Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale del cardiopatico;
 - Promuovere e coordinare attività tese a potenziare e migliorare la diffusione di tutte quelle forme preventive, riabilitative e quant'altro si riferisca specificatamente alle malattie cardiovascolari e loro complicanze;
- b) obiettivo socio-sanitario
 - Acquisto di piccole attrezzature sanitarie ed altro per il miglior conforto e cure dei cardiopatici del Dipartimento di Cardiologia dell'ospedale di Mirano,
 - Corsi di riabilitazione e mantenimento per cardiopatici e corsi per i loro familiari.
 - Istituzione di borse di studio, concessione di contributi e/o premi finalizzati alla ricerca e allo studio, per specializzandi in cardiologia, cardiocirurgia e altre specializzazioni mediche connesse alle malattie cardiovascolari.
 - Promozione e sostegno di iniziative, conferenze, convegni tendenti a valorizzare l'attività della Cardiologia di Mirano.

L'organizzazione di volontariato "Cuore Amico Mirano, Associazione onlus" è apolitica ed apartitica, opera sul territorio del Comune di Mirano e sui territori dei Comuni del comprensorio della ASL 13 (Dolo-Mirano-Noale), della Regione del Veneto.

Art. 7 Ammissione

1. Sono aderenti (Soci) dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione - su domanda scritta del richiedente - è deliberata dal Direttivo dell'associazione e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile;
3. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
4. Il mancato versamento della quota sociale annuale è inteso come recesso da Socio.

I Soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

1. ORDINARI: persone fisiche, che versino la quota associativa stabilita dal Direttivo anno per anno.
2. SOSTENITORI: persone fisiche che versino la quota associativa stabilita dal Direttivo anno per anno.
3. BENEMERITI: persone fisiche, che anche senza contribuzioni o donazioni, si sono impegnate con forme particolari a sostenere le varie attività dell'associazione.

Dalle categorie di Soci il Direttivo dell'Associazione, a maggioranza assoluta dei suoi Membri, può nominare un "Presidente Onorario" scegliendo tra quelle persone e/o Soci che si sono particolarmente attivati per dar lustro all'Associazione o che per i loro meriti in campo medico o scientifico si sono adoperati per aiutare le persone colpite da patologie cardiovascolari.

Il Presidente Onorario non ha alcun potere legale rappresentativo, può partecipare alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

Art. 8
Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi - con domanda scritta - per le cariche sociali;
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
3. Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, riservato, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Direttivo.

Art. 9
Esclusioni

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. L'escluso dal Consiglio Direttivo ha la possibilità di appello al Collegio dei Probiviri, all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

Art. 10
Organi sociali

1. Sono organi dell'organizzazione:
 1. l'Assemblea dei Soci;
 2. Il Consiglio Direttivo
 3. Il Presidente
 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 5. Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11
L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci (aderenti) dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 12
Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal "Libro Soci", oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, nelle sue bacheche nell'ospedale di Mirano e pubblicato sul suo sito web e sul suo periodico.

Art. 13
Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti (50%), presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o con delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 14
Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno tre quarti (75%) degli associati.

Art. 15
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti che si sono resi disponibili - con domanda scritta - per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo la nomina provvederà ad eleggere tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
5. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 16
Il Presidente

1. Il **Presidente** rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il **Presidente** dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per:
 - scadenza del mandato,
 - per dimissioni volontarie,
 - revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti, con voto segreto.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il **Presidente** convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.
5. Il **Presidente** convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il **Vicepresidente** sostituisce il **Presidente** in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi (compreso il **Presidente**) e due supplenti), eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli aderenti e non all'Associazione, che hanno - per iscritto - dichiarato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.
2. La scelta del **Presidente** del Collegio dei Revisori dei Conti è fatta dall'Assemblea.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato nella totalità o in parte dei suoi Membri.
4. Delle ispezioni e delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sarà redatto, su apposito libro sociale, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal **Presidente** del Collegio e dal **Segretario** se nominato tra i Membri del Collegio.
5. Copia dei verbali delle ispezioni contabili saranno consegnate al **Presidente** dell'Associazione per gli eventuali adempimenti conseguenti.

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. I componenti il Collegio dei Probiviri possono anche non essere aderenti all'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato in tutto o in parte.
4. Le controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione, l'esclusione dei soci, se ritenute di rilevante importanza dal Consiglio Direttivo, saranno deferite al Collegio che funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.
5. Delle eventuali delibere saranno redatti verbali su apposito libro sociale.

Art. 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, Regione, di Enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi da organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi di qualsiasi natura derivanti da convenzioni;
- g) introiti attivi derivanti da iniziative proprie per reperimento fondi o da attività produttive e commerciali marginali, da inserire in apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/61.

Art. 20

I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione o ad essa lasciati per donazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 21

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22

Proventi derivati da attività marginali

1. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della legge 266/91.

Art. 23

Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione di volontariato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il "**Conto Consuntivo**" contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il "**Bilancio Preventivo**" contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 24
Convenzioni

- 1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 25
Dipendenti e Collaboratori

- 1 L'organizzazione di volontariato può assumere, in caso di necessità, dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L.266/61.
- 2 I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
- 3 I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 26
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti dell'organizzazione

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

Art. 27
Responsabilità dell'organizzazione

L'Associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle eventuali convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28
Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 29
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di tre quarti (75%) degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 30
Regolamento interno

L'Associazione ha un suo regolamento interno che integra le norme di applicazione del presente statuto.

Art. 31
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La presente scrittura su n. 08 (otto) pagine è conforme alla volontà dei Soci aderenti all'Associazione presenti all'Assemblea Straordinaria del quattro (04) Gennaio duemilasei (2006), come da verbale allegato).

Mirano, 04 Gennaio 2006

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea